

Osservatorio sulle Sezioni Unite - Questioni

Difesa e difensori - Astensione

La questione

Astensione collettiva - Adesione del difensore - Rinvio dell'udienza - Poteri valutativi del giudice - Efficacia ed effetti del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati del 4 aprile 2007 (C.p.p., art. 420-ter).

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla sussistenza del potere del giudice, in caso di adesione del difensore all'astensione, di disporre la prosecuzione del giudizio anche dopo l'emanazione del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007 - in presenza di esigenze di giustizia non contemplate nel codice suddetto.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA, (ord.) 30 dicembre 2013 (ud. 21 novembre 2013) - LOMBARDI, *Presidente* - SETTEMBRE, *Relatore* - MAZZOTTA, *P.G.* (diff.) - Lattanzio, *ricorrente*.

Osservazioni a prima lettura

1. Con ordinanza depositata il 20 dicembre 2013 (n. 51524/13) la quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato il contrasto giurisprudenziale sull'efficacia operativa del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (adottato il 4 aprile 2007 ai sensi della L. del 12 giugno 1990 n. 146 (modificato dalla L. 11 aprile 2000 n. 83) e sulla potestà riservata al giudice penale, a fronte di adesione all'astensione collettiva da parte del difensore, di disporre o meno il rinvio dell'udienza dibattimentale in situazioni non contemplate nel richiamato codice, ma frequenti a verificarsi.

Nel caso di specie, l'imputato aveva lamentato la violazione dell'articolo 420-ter c.p.p., per essere stata rigettata la richiesta del rinvio dell'udienza a causa dell'adesione del difensore allo stato di agitazione proclamato dalle Camere penali: il giudice aveva, infatti, rigettato la richiesta di rinvio motivandola con

l'urgenza del procedimento per la necessità di escutere un teste che aveva affrontato un lungo viaggio per essere presente in aula.

In prospettiva generale il rispetto dell'atto di autoregolamentazione per l'astensione collettiva, quale soluzione per il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati dall'art. 1 della legge n. 146 del 1990, rappresenta la condizione perché la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza sia ritenuta legittima. Pertanto l'astensione proclamata senza l'osservanza dei principi e dei limiti in esso fissati la pone al di fuori dell'area di tutela riconosciuta dalle norme in tema di libertà sindacale (Cass., Sez. VI, 12 luglio 2013, Cartia, in *Mass. Uff.*, n. 256336).

Seppure costituisca dato incontrovertibile che il rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalla normativa sopra richiamata rappresenti un requisito per la legittimità dell'esercizio del diritto di "scelta" del difensore, non è altrettanto chiara la sua incidenza operativa sui poteri del giudice di regolare lo svolgimento del processo secondo i canoni dell'ordinamento processuale. Mentre alla stregua di un primo filone interpretativo il giudice potrebbe autonomamente procedere al bilanciamento degli interessi in gioco in quanto il codice di autoregolamentazione rappresenta «*un atto che vincola i soli associati*» (Cass., Sez. II, 19 aprile 2013, Di Giorgio, in *Mass. Uff.*, n. 255937), per altro orientamento «*assume valore di normativa secondaria alla quale occorre conformarsi*» (Cass., Sez. un., 30 maggio 2013, Ucciero, in *Mass. Uff.*, n. 255346).

Rimane, pertanto, da chiarire se ad essa debba conformarsi il solo difensore o anche il giudice e se A questi sia riservata una potestà di contemperamento tra interessi, diritti e situazioni non contemplate nel codice di autoregolamentazione quali, ad esempio, la ragionevole durata del processo (ormai assunta a rango costituzionale), la coesistenza di situazioni configgenti (imputati con interessi contrapposti), la persistenza di misure cautelari non custodiali, ma comunque incidenti su un diritto fondamentale, o - come nel caso concreto - il grave disagio di un teste chiamato a testimoniare da una città lontana rispetto al luogo di svolgimento del processo.

NADIA ELVIRA LA ROCCA